



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Traccia dell'intervento davanti alla Commissione IV del Consiglio Regionale del Piemonte 14 ottobre di Frida Tonizzo, segretario Anfaa

PREMESSA.

Ringrazio a nome dell'Anfaa per la convocazione e segnalo che sono presenti oggi qui con me rappresentanti delle associazioni di affidatari del Tavolo di lavoro della CASA dell'AFFIDAMENTO del Comune di Torino: agiamo infatti in forma coordinata, accomunati dal nostro impegno come volontari "DALLA PARTE DEI BAMBINI" promuovendo e partecipando insieme ai confronti/ incontri con le diverse Istituzioni.

Del Tavolo fanno parte: *Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Associazione tra Famiglie Comunità "Mi casa es tu casa", Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Gruppi Volontari per l'affidamento e l'adozione.*

.....

DOPO BIBBIANO.

Dopo i tragici fatti di Bibbiano, restiamo in attesa dell'esito delle indagini ancora in corso, ma oggi vogliamo anzitutto stigmatizzare le gravissime conseguenze non solo a breve, ma anche a lungo termine della campagna denigratoria scatenatasi a livello politico e mediatico. Ne sono la prova il clima di sospetto e diffidenza nei confronti dell'affidamento e degli affidatari, oltre all'allarmante calo di disponibilità all'accoglienza registrati negli ultimi mesi.

A livello politico segnaliamo a livello nazionale la presentazione e la discussione della inaccettabile proposta di legge n.2047 dell'on. Ascari e altri deputati del M5S¹ iniziata

¹ Questa proposta di legge è inaccettabile perché si basa su due pregiudizi, infondati: il primo che in Italia gli allontanamenti sono troppi e determinati dalla povertà delle loro famiglie. In base a questi pregiudizi la proposta di legge n.2047 prevede l'allontanamento dalla sua famiglia da parte dei giudici ai soli casi di pericolo estremo per la vita del minore privilegiando comunque la sua collocazione presso o parenti fino al quarto grado (che possono non averlo neppure mai visto!) o persona da lui conosciuta, senza contemplare - scelta gravissima - nessuna valutazione preventiva sulle loro capacità....

SOLO nei casi in cui questa soluzione NON sia possibile o sufficiente il giudice "per specifiche e comprovate ragioni" può poi disporre l'affidamento familiare o, se ciò risulti impossibile, l'inserimento in una casa famiglia. Il minore avrebbe comunque il "diritto" a mantenere rapporti QUOTIDIANI e SENZA VIGILANZA con i genitori e i parenti durante questi inserimenti: gli esiti di queste frequentazioni ravvicinate e senza alcuna protezione sarebbero devastanti per il bambino e vanificherebbero l'impegno di quanti si stanno prodigando per aiutarlo a riparare quanto da lui subito e patito, anche per anni! Preoccupa poi la previsione che gli affidatari dovrebbero documentare con scontrini e ricevute le spese sostenute per il bambino/ragazzo accolto in vista del rimborso...Questi parlamentari pensano che gli affidatari potrebbero arricchirsi sulla loro pelle? Sanno quale è l'importo di un rimborso spese (circa 300/400 euro al mese in media quando viene corrisposto!). Oppure, volutamente, continuano a confondere



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

a settembre alla Commissione Giustizia della Camera e l'istituzione da parte del Ministro Bonafede della "**Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori**" composta da funzionari ministeriali, presidenti nazionali o rappresentanti degli Ordini professionali (assistenti sociali, psicologi, consiglio nazionale forense), presidenti nazionali o rappresentanti delle Associazioni nazionali dei magistrati e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio...Nessun coinvolgimento invece delle Regioni e degli Enti locali cui istituzionalmente competono la programmazione legislativa (e relativi finanziamenti) e la gestione operativa degli interventi diretti a supportare le famiglie in difficoltà per prevenire l'allontanamento dei minorenni, nonché la promozione, la gestione e il sostegno dei progetti di affido. Nessun coinvolgimento, anche solo a titolo consultivo, delle associazioni e reti di affidatari è previsto nella suddetta Squadra...

A livello regionale è stata preannunciata dall'Assessore Caucino la presentazione di un disegno di legge, lo leggeremo e faremo le nostre considerazioni, chiedendo fin d'ora di essere poi auditi. Certo è che è poco rassicurante il titolo ALLONTANAMENTI ZERO... Significa tutti in famiglia, nonostante tutto?

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA.

Lo spropositato stravolgimento del dibattito su quanto avvenuto ha portato a affermazioni / esternazioni che evidenziano un allarmante ritorno ad una impostazione adultocentrica, impostata sulla difesa ad oltranza dei legami di sangue.

A questo riguardo non vorremmo essere fraintesi: noi abbiamo sempre affermato e rivendicato il diritto prioritario (ma purtroppo NON esigibile) del minore a crescere nella sua famiglia di origine, famiglia che, se in difficoltà, deve essere aiutata dalle Istituzioni, come giustamente previsto dall'art.1 della l. n. 184/1983 e s.m. cui si è successivamente aggiunta l'approvazione dell'art. 79 bis ²: sul piano operativo riteniamo

gli affidamenti con le comunità, strutture residenziali con caratteristiche differenti? Devastante sarebbe poi l'approvazione di quanto previsto dall'art. 4 al punto c) . Prevede infatti oltre agli stati di adottabilità e agli affidamenti preadottivi la revocabilità delle adozioni già definitive! Questo significherebbe gettare nel panico decine di migliaia di famiglie adottive, esponendole a persecuzioni e ricatti...Già adesso siamo a conoscenza di casi di genitori d'origine che, tramite anche avvocati, pretendono di riprendere rapporti con i loro nati, adottati anche da anni. La revocabilità annullerebbe il principio di fondo dell'adozione come rapporto costitutivo di genitorialità e filiazione vere e definitive.

² Art. 79-bis. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

positive le esperienze condotte , anche a livello nazionale, attraverso il progetto PIPPI già sperimentato da anni in molte zone del nostro Paese e l'approvazione delle recenti LINEE DI INDIRIZZO sul sostegno alle famiglie vulnerabili³ che vanno però recepite, applicate e finanziate.

Nel contempo affermiamo con forza che il bambino non è proprietà di nessuno, neanche dei suoi genitori biologici e che il suo diritto a una crescita in una famiglia affettivamente e educativamente adeguata debba essere sempre tutelato. Per questo siamo stati in prima linea a chiedere una legislazione che prevedesse l'affidamento familiare come intervento che affianca la famiglia di origine nella crescita del minore, se questa non è in grado di provvedere da sola alle sue esigenze, pur con i necessari aiuti ⁴.

Come confermato dai dati statistici anche del Piemonte (v. allegato) , metà degli affidamenti in corso sono a parenti (nonni, zii, etc.): quindi si pone attenzione ai legami familiari che il minore ha con i suoi congiunti. Ma aggiungiamo che questo non basta: essi devono essere capaci di svolgere il loro ruolo, quindi vanno preventivamente valutate le loro capacità educative ed affettive per prevenire successivi, ulteriori e sofferti allontanamenti.

ESPERIENZE DEGLI AFFIDATARI E RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI.

In base alle esperienze delle famiglie dell'Anfaa, ma anche delle altre Associazioni vogliamo affermare a gran voce che purtroppo i maltrattamenti e gli abusi, anche sessuali, subiti dai minori sono una drammatica realtà e provocano sofferenze e ferite difficilmente arginabili: riuscire a lenire le loro sofferenze è un percorso lungo e impegnativo, anzitutto per loro e per le famiglie che li accolgono. Ridare a questi bambini e ragazzi fiducia in loro stessi e negli altri, accompagnarli nel percorso della vita, supportarli nei momenti "bui", fronteggiare le loro regressioni, le loro esplosioni di rabbia contro se stessi e contro tutti non è facile. Purtroppo questo percorso non sempre è accompagnato da un adeguato e competente sostegno dei Servizi sociali e sanitari e della stessa Magistratura minorile.

(Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

³ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf>

⁴ Si riporta in allegato l'art. 4 della l. n. 184/1983 e s.m.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Non tutte le Istituzioni preposte assolvono alle loro competenze e più volte siamo intervenuti per segnalare ritardi e carenze del sistema .

Consapevolmente, in base anche alle nostre conoscenze ed esperienze, possiamo sostenere che l'allontanamento di queste/i bambine/i avviene a volte anche dopo anni, perché operatori sociali, medici, insegnanti etc. hanno tardato a segnalare ai giudici minorili le loro situazioni di abuso e maltrattamento. Ma se i minori non vengono segnalati da quanti sono in diretto contatto con loro, chi altri può farlo?

I giudici minorili, a loro volta, non sempre hanno agito o agiscono tempestivamente: passano a volte mesi e anni prima che venga emesso un provvedimento, non sempre appropriato.

La mancata precoce individuazione, il ritardo nella segnalazione, la scarsa tempestività dei provvedimenti da intraprendere vengono, giustamente, definiti "abusi istituzionali", che vanno, purtroppo, ad aggiungersi a quelli già subiti dai minori in famiglia. La reticenza viene anche giustificata con il timore delle reazioni dei genitori e parenti: è entrato nell'immaginario collettivo, ormai, che gli operatori e i giudici sottraggano o rubino i bambini...**QUESTO NON RISPONDE AL VERO! Dobbiamo prendere purtroppo atto che la campagna denigratoria degli ultimi mesi ha, tra gli altri danni, prodotto anche un aumento dell'aggressività nei confronti degli operatori sociali da parte di genitori di minori allontanati dai giudici.**

E' bene ricordare invece che, con l'entrata in vigore del cosiddetto *giusto processo*, i genitori e/o i parenti che hanno avuto rapporti significativi col minore e il minore stesso sono assistiti da un avvocato, fin dall'inizio dei procedimenti, sia quelli riguardanti la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, sia quelli per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità e che ci sono tre livelli di giudizio (Tribunale per i Minorenni, Corte di Appello, Corte di Cassazione).

NON SI TRATTA DI CAMBIARE LA NORMATIVA VIGENTE, MA DI APPLICARLA, TEMPESTIVAMENTE E BENE.

L'apparato normativo che regola il sistema di tutela di bambini e ragazzi ha ancora bisogno di essere applicato nella sua completezza; indubbiamente ci sono criticità, ma per affrontarle occorre un dibattito sereno che raccolga l'apporto di tutti gli attori del complesso sistema dell'affido familiare: gli operatori dei servizi socio- assistenziali e sanitari, i giudici minorili, le associazioni operanti nel settore. Il confronto e la collaborazione fra le parti ha portato del resto nella nostra Regione all' approvazione di importanti delibere in merito, punto di riferimento, poi, per tante altre Regioni.

Come Associazioni che si occupano di affidamento familiare, desideriamo che dalle Istituzioni sia riconosciuto tutto il "buono" costruito finora da migliaia di famiglie per dare un futuro sereno ai bambini e ragazzi accolti. Come abbiamo più volte sottolineato, gli affidatari sono dei volontari che danno la loro disponibilità all'accoglienza alle



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Istituzioni preposte, e che da queste vanno preparati, valutati e supportati nello svolgimento del loro importante ruolo nel progetto di affidamento. Alcune Associazioni offrono, con specifiche iniziative formative, con i gruppi di Auto Mutuo Aiuto e con la nostra rete associativa, luoghi di confronto e condivisione delle esperienze delle famiglie che hanno già affidi in corso, o che desiderano avvicinarsi per una maggiore conoscenza.

Vogliamo quindi continuare nel nostro impegno affinché l'affido sia ulteriormente promosso - anche attraverso le testimonianze che possono portare tante famiglie - e il lavoro in sinergia con tutti gli attori istituzionali, per far sì che l'indicazione della priorità di accoglienza in famiglia, vero cuore della legge 184/83, non venga disattesa a causa delle numerose criticità che abbiamo riscontrato in questi anni.

In particolare evidenziamo le seguenti CRITICITA' che spesso emergono:

- Servizi costretti a lavorare in continuo stato di emergenze
- scarsità e precarietà delle risorse economiche e di Personale sia socio-assistenziale sia sanitario
- progetti di affido non rispettati (a volte non concordati e scritti)
- nomina dei Curatori speciali dei minorenni spesso non attuata fin dal principio dei procedimenti
- tempi lunghi dei Servizi socio-sanitari e dell'Autorità giudiziaria (in particolar modo di alcuni giudici), quindi poco rispettosi dei tempi dei bambini...
- inserimenti di minori sotto i 6 anni in comunità educative...
- mancata, effettiva presa in carico da parte della Neuro Psichiatria Infantile, che interviene con ritardo quando invece sarebbe necessari supporti/interventi tempestivi. A questo riguardo abbiamo chiesto un incontro con l'Assessore regionale alla Sanità : è infatti urgente il potenziamento e la qualificazione degli Operatori sanitari, sia per quanto riguarda il tempestivo e appropriato intervento nei confronti dei minori che necessitano di sostegno psicologico e/o neuropsichiatrico (troppo spesso la presa in carico da parte del Servizio avviene a distanza di mesi) sia per quanto riguarda il sostegno nei confronti dei loro familiari, sovente utenti dei Servizi di Psichiatria adulti o dei SERT.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

PUNTI SPECIFICI SUI QUALI STIAMO LAVORANDO SUL VERSANTE ISTITUZIONALE, A LIVELLO REGIONALE (affinché siano assunti i provvedimenti diretti al rilancio degli affidamenti familiari) e NOSTRE PROPOSTE ALLA REGIONE PIEMONTE

1. **Revisione della Delibera della Giunta Regionale n. 79-11035 DEL 17 NOVEMBRE 2003 "APPROVAZIONE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI SERVIZI CHE GARANTISCA LIVELLI ADEGUATI DI INTERVENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTI FAMILIARI E DI ADOZIONI DIFFICILI DI MINORI, IN ATTUAZIONE DELLA L. 149/2001 'DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA' (modifica L. 184/83) alla luce anche delle modifiche normative nel frattempo intervenute a livello nazionale e all'approvazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'affidamento familiare, siglate dalla Commissione Stato - Regioni ; l'Assessorato Regionale ai Servizi sociali ha da mesi istituito un Tavolo di confronto inter-istituzionale, cui partecipa una rappresentanza delle Associazioni di affidatari.**

Queste le nostre PROPOSTE integrative in merito:

- **la definizione di procedure condivise e concordate a livello regionale sull'organizzazione dei Servizi socio assistenziali e sanitari; è necessario omogeneizzare tutto il territorio piemontese in modo tale da non riscontrare modalità di intervento fortemente differenti da un comune ad un altro (in alcuni comuni l'affido non è promosso a sufficienza e si ricorre ad inserimenti in comunità, talvolta anche di minori 0-6); una particolare attenzione va posta all'impostazione dei rapporti con le Autorità giudiziarie sulle situazioni riguardanti i minori che hanno in carico;**
- **la sensibilizzazione/promozione degli affidamenti, anche in collaborazione con le associazioni/ gruppi operanti in questo ambito;**
- **la definizione degli elementi costitutivi del progetto - scritto - per ogni affidamento che il Servizio competente deve elaborare, per quanto possibile, con la famiglia di origine e, una volta definito l'"abbinamento", con gli affidatari. Su questo punto specifico stiamo mettendo a punto una proposta riguardante una scheda che il Servizio dovrebbe compilare e consegnare alla famiglia affidataria, contenente notizie sul minore, sulle motivazioni che hanno portato all'affidamento, la sua presumibile durata, le modalità di rapporto con la famiglia di origine, gli interventi di sostegno allo stesso minore e ogni altro**



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

elemento utile per favorire il buon esito dell'inserimento presso gli affidatari. Questa scheda (che noi abbiamo chiamato KIT PER GLI AFFIDATARI) dovrebbe essere allegata all'impegno sottoscritto all'avvio di ogni affidamento (comprensivo anche del richiamo alla riservatezza) insieme alla documentazione sanitaria e ai dispositivi dei provvedimenti riguardanti il minore accolto.

- la **fattibilità degli affidamenti di lunga durata**, confermata anche da una riflessione sulle gravi motivazioni che portano all'affidamento dei minori⁵, disposti, per oltre il 70% a seguito di un provvedimento del Tribunale e quindi con una limitazione (se non decadenza) della responsabilità genitoriale
- la **necessaria prosecuzione degli affidamenti dei diciottenni** che non possono rientrare nella loro famiglia d'origine e devono ancora raggiungere una loro autonomia, anche lavorativa (il Comune di Torino li prevede, ma non lo stesso accade in tutti i consorzi piemontesi)
- l'**approfondimento dei possibili supporti a sostegno dei nuclei d'origine**, sperimentando anche nuove modalità e tenendo conto che se anche non si può realisticamente arrivare al rientro è importante prendersi cura del mantenimento delle relazioni del minore con loro, attraverso un monitoraggio da parte dei Servizi, che peraltro sono tenuti, in base alla l. n. 184/1983 a riferire ogni sei mesi alla Autorità giudiziaria competente *"sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza"*.
- la promozione e la messa a disposizione di supporti specifici per gli **affidamenti dei minori disabili**, garantendo la prosecuzione degli affidamenti anche oltre i diciotto anni e le provvidenze relative
- la riflessione sugli **affidamenti dei minori stranieri**, compresi anche quelli non accompagnati;
- le caratteristiche delle **accoglienze in famiglia di genitore con figli/o**, facendo anche una riflessione critica su questa specifica tematica
- la **revisione delle disposizioni sugli affidamenti a parenti** disposti dalle Autorità giudiziarie.
- Un rilancio, in particolare **in un'ottica preventiva, degli affidamenti consensuali**, realizzati dai Servizi d'intesa con le famiglie di origine (è decisamente preoccupante che rappresentino una percentuale bassissima, non oltre il 20-25%

⁵ Un'ampia indagine italiana (Belotti, 2010) ha rilevato come prima causa del provvedimento l'inadeguatezza genitoriale (37%). A questa seguono: problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori (9%); relazioni altamente conflittuali in famiglia (8%); maltrattamenti e incuria, abuso sessuale e violenza (12%); problemi sanitari, psichici o psichiatrici, di uno o entrambi i genitori (6%). Spesso si tratta di condizioni riferite a un nucleo familiare con un solo genitore (11%) o con una coppia in grave difficoltà, anche economica (alta incidenza di disoccupazione), ma non solo



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

degli affidamenti in corso) e **quelli dei bambini piccolissimi**, facendo tesoro delle esperienze avviate negli ultimi anni in particolare dal Comune di Torino.

2. Abbiamo anche posto in questi ultimi anni una grande attenzione alla corretta e **piena attuazione della l. n. 173/2015** che ha **affermato il diritto delle bambine e dei bambini affidati alla continuità affettiva**, anche a livello nazionale, attraverso il Tavolo Nazionale Affidato di cui facciamo parte. Ora siamo impegnati per l'implementazione della DGR n. 17-6714 del 6.4.2018 *"Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare"*. *Approvazione delle nuove indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari. Revoca della DGR n.27-4956 del 28 novembre 2012"*, attraverso anche l'attuazione di un Progetto formativo concordato nel gruppo di lavoro promosso mesi fa dall'Assessorato Regionale e che dovrebbe concludersi entro i primi mesi del prossimo anno. Si prevede tra l'altro la presentazione, a cura delle Associazioni d'intesa con gli operatori direttamente coinvolti sulle singole situazioni, di esperienze relative al passaggio del bambino dalla famiglia affidataria a quella adottiva (affidamento a rischio giuridico o preadottivo), di rientro del bambino nella sua famiglia di origine, di ascolto degli affidatari in questi delicati momenti di cambiamento, in relazione anche al ruolo di affiancamento delle associazioni.
3. E' a nostro parere necessaria anche **la modifica della DGR n. 10 - 847 "Approvazione delle nuove linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio regionale"**, dedicando un approfondimento specifico alla indispensabile preparazione, valutazione e sostegno degli affidatari e dei genitori adottivi che accolgono dei minori abusati e/o maltrattati, da parte dei Servizi socio-assistenziali e sanitari che prendono in carico questi minori e i loro congiunti. Anche l'ascolto degli affidatari e dei genitori adottivi (o affidatari "a rischio giuridico di adozione") da parte dell'équipe è una componente importante dell'intervento terapeutico nei confronti di questi minori e presuppone adeguate riflessioni/proposte operative nell'ambito delle suddette Linee guida.

Va però tenuto presente che - come ampiamente documentato nei Rapporti sull'attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo degli ultimi anni (www.gruppocrc.net) - i tagli alla spesa sociale e alla sanità sono stati consistenti : non si può intervenire e operare bene senza adeguati finanziamenti



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

e una corretta allocazione delle risorse. SU QUESTO INTERPELLIAMO IL CONSIGLIO E LA GIUNTA REGIONALE PERCHÉ APPROVINO I NECESSARI ATTI LEGISLATIVI E DELIBERATIVI PER CONCRETIZZARE QUANTO ESPOSTO.

Le nostre porte di casa sono aperte e siamo disponibili per approfondire quanto esposto.

Intanto vi invitiamo allo spettacolo teatrale del prossimo 23 ottobre alle ore 21 a Torino allestito con la partecipazione di ragazze/i che stanno vivendo l'esperienza dell'affido e attraverso il teatro danno voce ai loro vissuti.

Per ragioni di tempo non interveniamo sul secondo punto dell'audizione, riguardante la vigilanza e il controllo sulle strutture residenziali.

ALLEGATI

Allegato 1. Riportiamo quanto previsto dall'art. 4 della l. n.184/1983 e s.m.

" 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del Codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. 5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".

.....

Allegato 2.

In Piemonte, in base agli ultimi dati forniti dalla stessa Regione, aggiornati al 31 dicembre 2017 erano 1397 i minori in affidamento familiare : 769 affidati a terzi e i restanti 628 a parenti ; di questi 314 erano di cittadinanza straniera (di cui 99 MISNA). Con disabilità certificata erano 195, dichiara adottabili 56 (con procedimento in corso per l'accertamento dello stato di adottabilità?).

La loro età (in anni compiuti) era così distribuita:

0-2 anni n° 69 3-5 anni n° 136 6-10 anni n° 307 11-14 anni n° 380 15-17 anni n° 505

La durata dell'affidamento al 31/12/2017 era la seguente :da meno di un anno n° 327, da uno a due anni n° 253, da due a quattro anni n° 303, oltre i quattro anni n° 514

Gli affidamenti giudiziale ammontavano a 1125 e solo 272 erano consensuali. Quindi la stragrande maggioranza degli affidamenti erano disposti in attuazione di un provvedimento della magistratura minorile.



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Il numero totale di della fascia di età 18-21enni, già in carico nella minore età in affidamento familiare erano 133 , di cui 34 di cittadinanza straniera.

Dei 257 minori (di cui 72 di cittadinanza straniera ,compresi 36 MISNA) che nel 2017 hanno concluso l'affidamento 108 sono rientrati in famiglia, 34 sono stati inseriti in un'altra famiglia affidataria, 6 sono in affidamento preadottivo,41 in servizi residenziali, 6 hanno raggiunto una vita autonoma, ; destinazione ignota per 9 minori e "altro" per 42.

Alla stessa data erano 1131 i minori (comprensivi degli stranieri e degli stranieri non accompagnati) presenti al 31/12/2017 nei 272 servizi residenziali; erano 437 di cittadinanza straniera, compresi 343 MISNA..



Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie